

N. 1161

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore LUBRANO DI RICCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 1996

Norme in materia di salvaguardia dei fondi rustici

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge ha lo scopo di salvaguardare l'affitto dei fondi rustici regolati dalla legge 3 maggio 1982, n. 203, ritenendo che la salvaguardia di questi ultimi baluardi della civiltà contadina, «civiltà plurimillenaria», che negli ultimi quaranta anni ha conosciuto un progressivo ed inarrestabile progresso consumistico e per nulla attento alla salvaguardia dell'ambiente e dell'occupazione, sia un'emergenza non più derogabile.

Convinti che l'agricoltura, oltre ad essere da sempre la naturale attività dell'uomo sul proprio territorio, rappresenti un'importante fonte di reddito, non inquinante e protettiva del suolo, riteniamo che la legge 3 maggio 1982, n. 203, che prevede la finita locazione per i coloni, scoraggi i coloni, assieme allo scarso profitto ottenuto dai fondi rustici e ad uno sconsiderato sviluppo urbanistico che compromette inesorabilmente lo sviluppo di questi fondi.

A questo proposito si noti come, in genere, gli incendi si sviluppano sui terreni non coltivati, mentre invece, al contrario, laddove è presente il contadino, vuoi per l'azione

di controllo, vuoi per la manutenzione dei fondi con la regolare rimozione di legna secca e di cespugli, ciò accade molto più raramente.

Possiamo quindi con certezza affermare che le aziende rustiche che conservano i caratteri essenziali e contemporaneamente più moderni dell'agricoltura tradizionale (ci riferiamo in particolare alle aziende della zona collinare) sono quelle dei «fittavoli», condotte da famiglie rurali.

Non si può negare, però, che anche in questa categoria esistono esempi di coltivazione-conduzione: un'ampia documentazione fotografica ci dimostra che i terreni lasciati forzatamente o di proposito dai coloni hanno subito le più svariate trasformazioni, tra le quali le meno gravi sono state le villette residenziali.

Con il presente disegno di legge si modifica ed integra la legge 3 maggio 1982, n. 203, ai fini della tutela sia della famiglia rurale sia dei fondi rustici, rendendo disposizioni speciali per quelli situati in zone urbane e turistiche.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 maggio 1982, n. 203, sono aggiunti i seguenti:

«Qualora sia accertata la presenza di una famiglia rurale sul fondo rustico, i cui componenti si dedichino all'attività agricola sul fondo stesso a titolo di coltivatore diretto ai sensi degli articoli 6 e 7, si rende obbligatoria la stipula di patti in deroga alla scadenza del contratto.

La presenza della famiglia rurale sul fondo, nel caso manchi la registrazione, va accertata con prove testimoniali.

La durata minima dei nuovi contratti è di quindici anni».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 8 della legge 3 maggio 1982, n. 203, è inserito il seguente:

«Art. 8-bis. - (*Redditività del fondo*). - 1. I canoni di affitto dovranno essere proporzionati alla redditività del fondo oppure determinati in base a revisione dei redditi catastali, sentite le commissioni tecniche provinciali e le organizzazioni professionali maggiormente rappresentative».

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 42 della legge 3 maggio 1982, n. 203, è inserito il seguente:

«Art. 42-bis. - (*Rilascio della situazione patrimoniale*). - 1. Il proprietario del fondo può richiedere il rilascio, in base all'articolo 42 e previo accertamento, da parte degli organi preposti, della sua situazione patrimoniale e di reddito, e comunque di tutte le condizioni previste dal medesimo articolo.

2. Devono in ogni caso essere accertate, ai sensi dell'articolo 373 del codice di procedura civile, le condizioni di sostentamento alla famiglia rurale presente nel fondo attraverso forme di contratto associativo ed il risarcimento dei miglioramenti apportati dall'affittuario».

Art. 4.

1. Dopo l'articolo 50 della legge 3 maggio 1982, n. 203, è inserito il seguente:

«Art. 50-bis. - (*Varianti di salvaguardia dei fondi rustici*). - 1. I comuni sono obbligati a varare le varianti di salvaguardia dei fondi rustici situati in zone urbane e turistiche, previo censimento accurato anche di quelli dismessi da recuperare».

Art. 5.

1. Dopo l'articolo 50-bis della legge 3 maggio 1982, n. 203, inserito dall'articolo 4 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 50-ter. - (*Espropriazione dei fondi rustici*). - 1. I fondi rustici situati in zone urbane e turistiche possono essere espropriati dai comuni, dalle province e dalle regioni in mancanza di un'adeguata conduzione da parte dei proprietari, a qualsiasi titolo, o degli affittuari.

2. Non si dà luogo ad espropriazione se i proprietari, a qualsiasi titolo, e gli affittuari affidano ad associazioni, cooperative di giovani o gruppi di volontariato i fondi rustici abbandonati e dismessi».